Comune di Olgiate Olona (VA)
Partenza
Prot.N. 0019334
del 13-12-2016 ore 11:54:32
Cat. 1 cl. 6

COMUNE DI OLGIATE OLONA

Provincia di Varese

Prot.

ORDINANZA N° 125/2016

OGGETTO: ESPOSIZIONE TABELLA DIVIETO VENDITA E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI – ART.689 C.P. E ART.14TER L.N.125/2001-

IL SINDACO

PREMESSO che, con ordinanza n.24/2011 del 10/3/2011, negli esercizi commerciali di vendita al minuto di alimentari, nei pubblici esercizi, nelle sale giochi e nei luoghi delle manifestazioni temporanee ove vi sia somministrazione e vendita di bevande alcoliche, veniva disposto l'obbligo di esposizione di un idoneo cartello riportante ai sensi dell' art.689 c.p., "il divieto di vendita di alcolici ai minori di anni 16";

CONSIDERATO che con l'art.7, comma 3 bis, del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012 n.189, ha introdotto l'art.14 bis alla Legge n.125/2001 per il quale si punisce, con sanzione amministrativa pecuniaria, la vendita delle bevande alcoliche ai minori di anni 18 obbligando altresì l'esercente, di chiedere all'acquirente all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.1, comma 2, della L. 30/03/2001 n.125 si definisce bevanda alcolica "ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol" e bevanda superalcolica "ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore al 21 percento di alcol in volume";

RILEVATO che non sono venute meno le motivazioni riportate nelle premesse della predetta ordinanza n.24/2011 sulle conseguenze dell'abuso di sostanze alcoliche sulla salute delle persone e soprattutto sul sano sviluppo del minore che, perciò, deve essere tutelato;

RITENUTO necessario, al fine di continuare a svolgere efficacemente una campagna di informazione sui rischi dell'abuso dell'alcool nonché per una azione di prevenzione e dissuasione sia nei confronti dei consumatori sia nei confronti dei titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali di vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare, evidenziare come la nuova normativa introdotta dall'art.14 ter della Legge n.125/2001 non consenta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 18;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale si impegna a dare avvio annualmente ad un piano di controlli sul rispetto della disposizione di cui all'oggetto, anche sentite le associazioni dei consumatori e di tutela dei minori.

ATTESO che il Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria locale, secondo la normativa vigente, deve tutelare la salute pubblica adottando gli opportuni provvedimenti amministrativi;

VISTO l'art.14ter della Legge 30 marzo 2001 n.125 così come introdotto dall'art.7 comma 3bis, del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012 n.189;

RICHIAMATE le interpretazioni del Ministero dello Sviluppo economico del 4 febbraio 2013 n.18512 e del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2013 (parere 557/PAS/U/001628/12000.ca(1);

VISTO l'art. 689 del Codice Penale;

VISTO l'art.87 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n.773;

VISTO l'art.50, del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'art. 7 bis del T.U.EE.LL (D.lgs n.267/2000) e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

LETTO altresì l'art. 2 del D.M. 5 agosto 2008, che dà facoltà il sindaco ad intervenire per prevenire e contrastare, fra l'altro, i fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool;

VISTO l'art.41 dello Statuto Comunale;

ORDINA

I titolari degli esercizi commerciali, sia in sede fissa sia su area pubblica del settore merceologico alimentare, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o intrattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti che effettuano la vendita o la somministrazione di bevande alcoliche, **devono esporre**, all'interno dei locali o delle strutture adibite alle attività suddette, sulle vetrine esterne o sui banchi o scaffali di vendita ovvero nel percorso di uscita corrispondente ad ogni singola cassa, e/o comunque in posizione visibile per i clienti, **almeno un cartello idoneo** a dare puntuale informazione sul divieto di cui all'articolo 689 del codice penale e all'art.14 ter della Legge n.125/2001, avente la seguente dimensione minima: cm 21 x cm 29,7 (formato A4) e riportante la seguente scritta (o equivalente):

"E' VIETATA LA VENDITA E LA SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI AI MINORI DI ANNI 18 (ART.689 C.P. E ART.14 *TER,* L. N.125/2001); IN CASO DI DUBBIO SULL'ETA', L'ESERCENTE HA L'OBBLIGO DI RICHIEDERE L'ESIBIZIONE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' ".

Al medesimo obbligo sono assoggettati gli organizzatori di manifestazioni temporanee ove vi sia somministrazione di bevande alcoliche; in tal caso il cartello deve essere esposto, in maniera visibile e per tutta la durata della manifestazione, nei pressi del punto di somministrazione.

Per i ristoranti, l'obbligo di esposizione si considera assolto con l'indicazione del divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 riportato sul menù a disposizione dei clienti.

DISPONE

Fatta salva diversa disposizione di legge, i trasgressori saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00, con le modalità di cui agli artt.16 e segg. della Legge 24/11/1981, n. 689 (con facoltà di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00).

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n.689/81, l'Autorità amministrativa competente è il Sindaco, al quale i trasgressori, nei tempi e modi di legge, potranno inoltrare scritti difensivi.

I proventi delle violazioni accertate, verranno utilizzati per campagne informative sui rischi dell'abuso del consumo di alcool.

La Polizia Locale e le Forze dell'ordine, sono incaricate di assicurare l'osservanza del presente provvedimento, dell'accertamento delle violazioni e dei conseguenti aspetti sanzionatori.

La presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, verrà portata a conoscenza della cittadinanza mediante l'affissione di manifesti negli appositi spazi su tutto il territorio comunale, attraverso la pubblicazione nel sito web del Comune, mediante trasmissione alle associazioni di categoria dei settori interessati e agli esercizi interessati attivi sul territorio nonché mediante trasmissione di materiale informativo agli studenti delle scuole medie primarie olgiatesi.

Con l'entrata in vigore del presente provvedimento, l'ordinanza n.24/2011 del 10/3/2011 avente pari oggetto, si intende abrogata.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n.104, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

INFORMA

Ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07/08/1990, n.241 si comunica che l'Ufficio responsabile del procedimento è il Comando di Polizia locale presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento ed inoltre il Responsabile del procedimento è il Comandante della P.L. dr. Alfonso Castellone.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite avvisi, comunicazioni alle categorie direttamente interessate, e pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web del Comune di Olgiate Olona al seguente indirizzo: www.comuneolgiateolona.it.

La presente Ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2017.

Dalla Residenza municipale, 13 dicembre 2016

Il Sindaco
Dr Giovanni Montano

- *All'Albo Pretorio*
- *Al Comando Polizia Locale di Olgiate Olona*
- *Al Comando Stazione Arma Carabinieri – Castellanza*
- *Al Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio*
- *Al Comando della Guardia di Finanza di Busto Arsizio*
- *Alle Associazioni di categoria*
- *All'URP per la pubblicazione sul sito internet: www.comuneolgiateolona.it*